



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 95 codice privacy

Dati sensibili e giudiziari

Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Versione in vigore dal 29 luglio 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	II — Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo ix del regolamento
Titolo	VI — Istruzione
Capo	I — Profili generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-95-dati-sensibili-e-giudiziari/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it